Comune di Brugine

Provincia di Padova

COPIA

N. 65 Reg. delib.	Ufficio competente AFFARI GENERALI - FINANZIARIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA COMUNALE.

Oggi **ventisette** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **20:10,** nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente			Presente/Assente
GIRALDO MICHELE	Presente		TRINCANATO GIADA	Presente
CARON JHONNY	Presente		BENVEGNU' MELITA ESTER	Presente
MILANETTO CRISTINA SOFIA	Presente		CARRARO CRISTINA	Presente
MAGAGNATO FABIO	Presente		RAMPIN RICCARDO	Presente
PINATO SOFIA	Presente		MIAZZI MARCO	Presente
MASUT FRANCESCO	Presente		CAZZOLA MARA	Presente
MOLENA MARCO	Presente			

Presenti 13 Assenti 0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Pontini Claudio.

Constatato legale il numero degli intervenuti, GIRALDO MICHELE nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Partecipano alla seduta in videoconferenza il Consigliere Miazzi e il Consigliere Cazzola

Sindaco: Punto n. 5 "Approvazione schema di convezione per il servizio associato di segreteria comunale".
Allora in sede di capigruppo vi avevo già preannunciato che non eravamo sicuri che il Comune di Noventa Padovana avesse fatto parte della convenzione. A questo subentra il Comune di Saonara, e quindi la suddivisione sarà la seguente: per il 25% il Comune di Saonara, che farà anche da capofila essendo il Comune più numeroso, e Comune di Brugine, Casalserugo e Candiana sempre al 25%. Di conseguenza andremo a modificare sia la delibera che lo schema di convenzione e quindi voteremo l'emendamento alle modifiche, vero Segretario? Prima andremo a modificare l'articolo 7 della convenzione, dove al posto del Comune di Noventa Padovana, comune capofila al 40%, ci sarà il Comune di Saonara, capofila al 25%, e l'articolo 3 terzo comma per quanto riguarda la scadenza della convenzione viene fissata al 30.06.2027 e al quarto comma la convenzione mantiene i suoi effetti fino al 120° giorno successivo alla data di notifica. Prego, apro la discussione, poi voteremo gli emendamenti alla convenzione, prego.

Consigliere Carraro: Quindi a livello di distribuzione diciamo dell'orario, viene mantenuto un 25% pari compreso il Comune capofila?

Sindaco: Si, abbiamo la divisione paritaria per tutti i comuni. Allora se non ci sono altri interventi, votiamo prima gli emendamenti. Allora andiamo a sostituire su tutte le parti, sia relativamente al testo della delibera che alla convenzione il nome Comune di Noventa Padovana con il Comune di Saonara.

Astenuti: 4 consiglieri (2 in presenza Carraro e Rampin e 2 in videoconferenza Miazzi e Cazzola)

Contrari/

Favorevoli: il resto del consiglio (9 consiglieri)
Anche alle modifiche della delibera vi astenete? …. Va bene, ok ok. ….. Vi avevamo mandato anche la mail ….. penso alle 18:00, proprio a ridosso.

Poi andiamo a votare la modifica dell'articolo 7 della convenzione dove al posto del Comuni di Noventa Padovana, Comune capofila al 40%, ci sarà il Comune di Saonara, Comune capofila al 25%.

Astenuti: 4 consiglieri (2 in presenza Carraro e Rampin e 2 in videoconferenza Miazzi e Cazzola)

Contrari /

Favorevoli: il resto del consiglio (9 consiglieri)
Poi andiamo a votare l'emendamento all'articolo 3 terzo comma per quanto riguarda la scadenza della convenzione che viene fissata al 30.06.2027.

Astenuti: 4 consiglieri (2 in presenza Carraro e Rampin e 2 in videoconferenza Miazzi e Cazzola)

Contrari /

Favorevoli: il resto del consiglio (9 consiglieri)

E poi andiamo a votare al comma 4 la convenzione mantiene i suoi effetti fino al 120° giorno successivo alla data di notifica.

Astenuti: 4 consiglieri (2 in presenza Carraro e Rampin e 2 in videoconferenza Miazzi e Cazzola)

Contrari /

Favorevoli: il resto del consiglio (9 consiglieri)

Adesso andiamo a votare la delibera che contiene anche la convenzione.

La Presente proposta ad oggetto "Approvazione schema di convenzione per il servizio associato di segreteria comunale"
Viene approvata con la seguente votazione:

Consiglieri presenti 13 (11 in presenza e 2 in videoconferenza)

Astenuti: 4 consiglieri (2 in presenza Carraro e Rampin e 2 in videoconferenza Miazzi e Cazzola)

Contrari/

Favorevoli: il resto del consiglio (9 consiglieri)

Votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto.

Astenuti/

Contrari/

Favorevoli: all'unanimità (13 consiglieri).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, in combinato disposto con l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'Albo dei Segretari, di stipulare tra loro convenzioni per il servizio associato di Segreteria Comunale;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 297 del 30 novembre 2020; nonché la nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e provinciali, del 1 Dicembre 2020, prot. N. 14.449;

ATTESO che i Comuni Saonara, Brugine, Casalserugo e Candiana, ricompresi nella Provincia di Padova, e dunque nella medesima Sezione regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, hanno ravvisato l'opportunità e la convenienza di porre in essere una gestione in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale;

RILEVATO che alla data del 31 dicembre 2021 il Comune di Saonara conta una popolazione residente di 10.520 abitanti, il Comune di Brugine conta 7.156 abitanti; il Comune di Casalserugo ne conta 5.391; il Comune di Candiana ne conta 2.230; per un totale di 25.297 abitanti, che conseguentemente, ai sensi della vigente normativa, collocano la presente convenzione in Classe Seconda (Segreteria Generale);

CONSIDERATO dunque che, sulla base dei dati oggettivi (consistenza demografica, classificazione della sede di Segreteria, complessità strutturale dei Comuni) gli Enti hanno convenuto i ruoli da assumere per i profili amministrativi di gestione del rapporto e le quote percentuali di riparto delle spese;

STABILITO pertanto che le funzioni di Segreteria dei Comuni di Saonara, Brugine, Casalserugo e Candiana siano svolte in forma associata, avvalendosi di un unico Segretario Comunale e di distinti uffici di Segreteria presso ciascun Comune, secondo le disposizioni contenute nello schema di convenzione che viene allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VALUTATO lo schema di convenzione allo scopo elaborato, e ritenutolo conforme alle finalità che si intendono perseguire, e pertanto meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 267/2000, e ritenuta pertanto la propria competenza a deliberare;

ACQUISITI i pareri dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti 9 favorevoli e 4 astenuti come riportato nella discussione;

DELIBERA

- di approvare, per quanto meglio esposto in premessa narrativa, lo schema di convenzione tra i Comuni di Saonara, Brugine, Casalserugo e Candiana per l'esercizio associato delle funzioni di Segreteria Comunale, il cui testo viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dando mandato al Sindaco per la sua sottoscrizione;

- di individuare quale Ente capo convenzione il Comune di Saonara, che ha la maggior consistenza demografica tra i Comuni associati, il quale si fa carico di ogni adempimento connesso a tale posizione datoriale nei confronti del Segretario Comunale titolare della sede di Segreteria convenzionata;

- di dare atto che il Comune di Saonara provvede ad inoltrare alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – Albo dei Segretari comunali e Provinciali copia del presente atto.

Con separata votazione:

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di provvedere nel merito.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 72 del 20-12-2022 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA COMUNALE.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to GIRALDO MICHELE

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

IL Segretario Comunale
F.to Pontini Claudio

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA COMUNALE.

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa*";

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-12-22

Il Responsabile del servizio
F.to D'Andrea Renata

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA COMUNALE.

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-12-22

Il Responsabile del servizio
F.to Pontini Claudio

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 65 del 27-12-2022

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA COMUNALE.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 09-01-2023 fino al 24-01-2023 con numero di registrazione 27.

Comune di Brugine li 09-01-2023 L' INCARICATO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 65 del 27-12-2022

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA COMUNALE.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Brugine li 09-01-2023

L'INCARICATO
Pontini Claudio

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemilaventidue, il giorno_____del mese di dicembre, nella sede municipale di _____

TRA

- Il Comune di S a o n a r a , rappresentato dal Sindaco pro-tempore_____, domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune "capo-convenzione", avente C.F._____;

E

- il Comune di Brugine, rappresentato dal Sindaco pro-tempore_____, domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso, avente C.F._____;

- il Comune di Casalserugo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore_____, domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso, avente C.F._____;

- il Comune di Candiana, rappresentato dal Sindaco pro-tempore_____, domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso, avente C.F._____;

PREMESSO che:

- l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa sezione regionale dell'Agenzia (ora Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali), di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il servizio di Segreteria Comunale;
- i Comuni di Saonara, Brugine, Casalserugo, Candiana sono ricompresi nell'ambitodella stessa sezione regionale dell'Albo, facendo anche parte della medesima Provincia di Padova;
- il Consiglio Comunale di S a o n a r a , con propria deliberazione n. _____ del _____; il Consiglio Comunale di Brugine, con propria deliberazione n._____del _____; il Consiglio Comunale di Casalserugo, con propria deliberazione n._____del _____; il Consiglio Comunale di Candiana, con propria deliberazione n._____del _____, atti tutti dichiarati immediatamente eseguibili, hanno approvato il convenzionamento per il servizio associato di Segreteria Comunale;

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Oggetto.

La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata e coordinata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Saonara, Brugine, Casalserugo, Candiana al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 465/1997 e dall'art. 98, comma 3, del D.Lgs 267/2000.

Art. 2 – Comune capo-convenzione.

In applicazione a quanto disposto con Decreto del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020, art. 2, comma 2, e dalla circolare attuativa del medesimo Ministero del 1 dicembre 2020 (prot. N. 14.449), le Parti concordano che il Comune capo-convenzione è quello di Saonara, al cui Sindaco spettano la nomina e la revoca del Segretario Comunale, d'intesa con i Sindaci di Brugine, di Casalserugo e di Candiana.

Art. 3 – Decorrenza e durata.

La validità della convenzione decorre dalla data di assunzione in servizio del Segretario Comunale nella Segreteria convenzionata.

La scadenza naturale della convenzione viene fissata al giorno 30 giugno 2027.

La nomina del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 267/2000 ha una durata pari al mandato del Sindaco del Comune capo-convenzione; parimenti il Segretario Comunale cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco del Comune capo-convenzione, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario.

Il recesso dalla convenzione può avvenire anche prima della scadenza, per motivata determinazione di una delle parti, da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio Comunale da notificare agli altri Enti e da trasmettere alla competente sezione regionale dell'Albo. In tal caso la convenzione mantiene i suoi effetti sino al centoventesimo giorno successivo alla data di notifica.

Lo scioglimento anticipato della convenzione può essere concordemente deliberato dai Consigli Comunali degli Enti convenzionati.

Della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione, il Sindaco del Comune capo-convenzione dovrà darne comunicazione al Segretario titolare, mentre alla competente Sezione dell'Albo dovranno essere inviati i provvedimenti adottati dai Comuni affinchè la stessa possa prendere atto dello scioglimento della convenzione.

Dalla data di cessazione, per scadenza naturale o intervenuta, della convenzione il Segretario Comunale diviene automaticamente titolare del Comune capo-convenzione, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia n. 150 del 15 luglio 1999.

Art. 4 – Organizzazione del servizio.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata assicura la presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile, sulla base delle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, garantendo un'equa distribuzione della presenza nei Comuni associati, da concordare con i Sindaci dei medesimi Comuni.

Art. 5 – Sostituzioni del Segretario Comunale.

In caso di vacanza della sede, oppure di assenza o impedimento del Segretario Comunale titolare, la reggenza o la supplenza, in base alle vigenti disposizioni, può essere effettuata da un Segretario Comunale in disponibilità, oppure da un Segretario Comunale incaricato a scavalco.

E' in ogni caso possibile, nei casi di specie, di avvalersi in alternativa alle soluzioni di cui sopra di un Funzionario di ciascun Comune che abbia i titoli adeguati per svolgere funzioni di competenza.

Art. 6 – Stato giuridico ed economico del Segretario.

Lo stato giuridico ed economico del Segretario Comunale è disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dalle determinazioni del Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il Segretario Comunale titolare della sede convenzionata ha diritto alla corresponsione della retribuzione aggiuntiva, a norma dell'art. 45 del CCNL 16 maggio 2001.

Sono corrisposte al Segretario Comunale le somme spettanti per i diritti di rogito.

Spetta inoltre al Segretario Comunale il rimborso delle spese di viaggio per recarsi dall'uno all'altro dei Comuni convenzionati nell'espletamento delle sue funzioni: a tal fine i Comuni

convenzionati trasmettono mensilmente al Comune capo-convenzione la presenza del Segretario presso le loro sedi.

Art. 7 – Riparto delle spese.

Le spese relative alla gestione del servizio associato di Segreteria Comunale fanno carico a ciascun Comune convenzionato, secondo la seguente percentuale:

- Comune di Saonara: 25 per cento;
- Comune di Brugine: 25 per cento;
- Comune di Casalserugo: 25 per cento;
- Comune di Candiana: 25 per cento.

Tali spese vengono anticipate e corrisposte dal Comune capo-convenzione. L'Ufficio Ragioneria del Comune capo-convenzione comunica agli altri Enti associati la somma da rimborsare. Gli Enti convenzionati rimborsano al Comune capo-convenzione la parte di spesa a proprio carico.

Art. 8 – Modifiche.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione deve essere deliberata dai Consigli Comunali degli Enti convenzionati e i relativi provvedimenti devono essere trasmessi alla competente Sezione dell'Albo.

Art. 9 – Competenze del Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, sottoscritta dai Sindaci degli Enti convenzionati e corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli Comunali, viene inviata al Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco di Saonara

Il Sindaco di Brugine

Il Sindaco di Casalserugo

Il Sindaco di Candiana